

---

## ***Circolare 2009-009 145 c.p.c. Atti Finanziari***

---

### **La notificazione alle persone giuridiche secondo il combinato disposto dell'articolo 145 c.p.c. e dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973**

All'indomani della modifica operata dalla L. 263/2005 all'articolo 145 c.p.c., si pose subito il problema della sua applicabilità quando la notificazione debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973.

Poiché non era possibile ovviamente far riferimento a specifiche sentenze, data la novità delle variazioni apportate, scegliemmo di aderire come Associazione ad autorevole interpretazione che sembrava ragionevolmente adatta a risolvere i problemi che si stavano ponendo.

Le novità apportate, infatti, consentivano l'alternatività del destinatario della notificazione (società presso la sede o legale rappresentante presso la sua residenza o domicilio), non sottoposta più al previo tentativo di notifica presso la sede della persona giuridica e introducevano una norma di chiusura del procedimento, affidata in precedenza solo alle interpretazioni giurisprudenziali.

Il problema che si poneva, infatti, era fino a che punto potesse pesare la facoltà di scegliere il destinatario della notificazione, cioè la libertà di recarsi presso la sede della società o presso il rappresentante della stessa alla sua residenza o domicilio, nel procedimento di notifica dell'atto finanziario.

L'altro problema che si poneva era che il vincolo del domicilio fiscale, quale luogo di notificazione avrebbe potuto impedire l'esecuzione della notifica presso l'abitazione, ufficio o azienda del legale rappresentante, impedendo pure la successiva adozione dell'articolo 140 c.p.c. o della *lettera e)* dell'articolo 60 (in luogo del 143 c.p.c.) nei suoi confronti, nel caso di non coincidenza dei domicili fiscali della società e del rappresentante della stessa, con conseguente stallo della situazione.

L'interpretazione in questione sembrava risolvere tutti questi problemi poiché partendo dalla considerazione che vi è una immedesimazione organica tra società e suo rappresentante legale e stante l'alternatività delle due figure nella nuova versione dell'articolo 145 c.p.c., si riteneva possibile procedere alla notificazione al Legale Rappresentante, con spiegamento dei suoi effetti verso la società, anche se lo stesso avesse avuto residenza in altro comune, divenendo quello il domicilio fiscale di riferimento. Ciò, quindi, consentiva di assolvere il precetto della *lettera c)* dell'articolo 60 riguardo l'invalidabilità del domicilio fiscale del destinatario dell'atto, poiché la scelta del destinatario determinava parallelamente il domicilio fiscale entro cui realizzare la notificazione.

In conseguenza di questo ragionamento non vi sarebbe stato più alcun ostacolo a giungere alla notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. o della *lettera e)* dell'articolo 60 (in sostituzione dell'articolo 143 c.p.c.) vista la piena applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 145 c.p.c.

Assunta questa linea di condotta, siamo rimasti in attesa di sentenze che potessero confermare tale interpretazione o confutarla. Dall'entrata in vigore della modifica dell'articolo 145 c.p.c. sono in effetti uscite diverse sentenze, che però si sono espresse su notificazioni avvenute ante modifica e quindi senza entrare specificatamente nel merito della questione.

Tuttavia quello che ci ha spinto a ripensare alle modalità di notifica che qui stiamo trattando è proprio dovuto al fatto che le sentenze anche più recenti (sull'applicazione del combinato disposto dell'articolo 60 e articolo 145 c.p.c.) non avendo ritenuta necessaria alcuna menzione sulle modifiche apportate, hanno così implicitamente riconosciuto una sostanziale immutabilità del precetto ante e post modifica, tale almeno da non consentire la notifica fuori dal domicilio fiscale della società.

Tale dubbio ha come naturale conseguenza la ricerca nell'articolo 60, di un'interpretazione della norma che possa escludere o confermare che il limite del domicilio fiscale di cui alla *lettera c)*, sia osservato solo a condizione che la notificazione avvenga nel comune ove ha sede la persona giuridica.

Una importante considerazione va fatta circa il termine «*destinatario*» usato nella formulazione della *lettera c)* dal legislatore poiché, avulso dal contesto e considerando un'interpretazione puramente letterale del termine, la notificazione ad altro destinatario quale si configurerebbe quella presso il legale rappresentante, soddisferebbe il criterio dettato dalla *lettera c)*, anche se questi risiedesse in altro comune.

Ciò può essere vero però se al termine «*destinatario*» (cui la *lettera c)* si riferisce) non sia possibile attribuire il significato che invece sarebbe più corretto di «*contribuente*».

Perché tale distinzione dovrebbe fare la differenza?

Perché il contribuente è uno ed uno solo, è cioè l'intestatario dell'atto cui il tributo si riferisce. Come sappiamo, infatti, la società è da considerarsi un soggetto giuridico ed economico distinto dal suo rappresentante e a seconda del tipo di società, il legale rappresentante potrà anche non dover far fronte in caso di bisogno, con le proprie risorse, alla pretesa tributaria.

Ma come possiamo essere sicuri che il legislatore abbia voluto intendere «*contribuente*»?

Se leggiamo attentamente il disposto della *lettera c)* e lo confrontiamo con quello della *lettera e)*, vedremo che nella prima si statuisce che: «... salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel comune di domicilio fiscale del **destinatario**»; nella seconda invece si dice: «... quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del **contribuente** ...»

Possiamo notare che la seconda, facendo riferimento alla prima, dà l'interpretazione del termine «*destinatario*», che precisamente deve intendersi come «*contribuente*» poiché il riferimento è fatto allo stesso comune.

Per tal motivo, dovendo fare riferimento al domicilio fiscale del «*contribuente*», tale essendo la società e non il legale rappresentante, non è possibile scegliere il domicilio fiscale del secondo quale altro luogo diverso ove eseguire la notificazione.

A suffragio di tale interpretazione e della volontà del legislatore, possiamo notare che nell'unico caso previsto dall'art. 60, di sostituibilità del destinatario della notifica e cioè quello della *lettera d)*, notifica al domiciliatario, il legislatore si è premurato di circoscrivere la scelta del domicilio eletto sempre all'interno dello stesso domicilio fiscale del contribuente.

E' inoltre difficilmente sostenibile che il legislatore abbia voluto usare il termine «*destinatario*» col preciso intento di consentire un'interpretazione diversa da «*contribuente*» posto che nell'articolo 60, la stessa *lettera e)* che consente la notificazione per mancanza di abitazione, ufficio o azienda, non comprendendo il termine sede, conferma l'assenza di norme operative specifiche per il soggetto diverso dalla persona fisica.

Poiché la norma non è stata organizzata considerando un possibile diverso soggetto di riferimento per la notificazione, tranne che ad esempio quello espressamente previsto nella *lettera d)* con le

specifiche limitazioni del caso risultava implicita l'equiparazione del «*destinatario*» al termine «*contribuente*».

È solo grazie all'interpretazione giurisprudenziale che è stato successivamente possibile ritenere applicabile la *lettera e)* pure alle persone giuridiche, presso la sede.

L'ulteriore problema che si pone in riferimento alle considerazioni iniziali, dunque è se possa l'applicazione dell'art. 145 c.p.c. nell'attuale stesura, consentire di giungere alla conclusione della notificazione, quando il domicilio fiscale del «*contribuente*» non coincida con la residenza o domicilio del Legale Rappresentante.

Vediamo, infatti, che la notificazione con la procedura degli irreperibili momentanei o assoluti, cioè l'articolo 140 c.p.c. o 143 c.p.c. (*lettera e)* dell'art. 60 del DPR 600/1973 per gli atti finanziari), è prevista esplicitamente solo per il legale rappresentante e pur tuttavia non dicendo nulla sulla notificazione presso la sede neppure pone ostacoli alle altre possibilità indicate dalla giurisprudenza.

All'art. 60, comma 1, possiamo giovarci della seguente considerazione e cioè che **al procedimento ordinario vengono applicate delle modifiche.**

Ora trattandosi di legge speciale, la stessa non può essere sacrificata al tentativo di piena applicabilità degli articoli del c.p.c., richiamati sì dalla norma, ma pur sempre modificati dalle variazioni al procedimento del codice di rito previste dall'art. 60.

Di conseguenza ci si deve chiedere a quali norme far riferimento per giungere alla realizzazione della notifica, nel caso in cui non si possa procedere alla notifica al legale rappresentante quando questi risieda in Comune diverso da quello del «*contribuente*».

Come è stato detto all'inizio, la soluzione già esiste. La Corte Suprema di Cassazione si era, infatti, già espressa sull'applicabilità dell'articolo 140 c.p.c. e della lettera *e)* (art. 60 DPR 600/1973), facendo riferimento alla sede della società, ante modifica dell'art. 145 c.p.c. e così ha continuato a fare nelle più recenti sentenze (Cass. civ., sez. V, 9.1.2009, n. 216, Cass. 10177/2009, Cass. civ., sez. V, 10.3.2008, n. 6325).

Diversamente, quando sede della società e legale rappresentante sono all'interno dello stesso comune, nell'impossibilità di notificare presso la sede e presso la residenza o domicilio del rappresentante, si procederà nei suoi confronti come disposto dall'ultimo comma dell'articolo 145 c.p.c.

**In conclusione, dunque, si ritiene che l'art. 145 c.p.c., possa essere applicato senza differenziazioni tra atti amministrativi e atti finanziari da notificarsi ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973, solo se il legale rappresentante abbia abitazione, ufficio o azienda nello stesso comune di domicilio fiscale della società.**

**In caso contrario, mentre per gli atti amministrativi in genere, si potrà notificare anche nel comune di residenza o domicilio del legale rappresentante, arrivando all'adozione nei suoi confronti pure dell'articolo 140 c.p.c. e dell'articolo 143 c.p.c. secondo le modalità indicate nel 3° comma dell'articolo 145 c.p.c., per gli atti finanziari di cui sopra e nella stessa eventualità appena prospettata, si dovrà procedere all'adozione, dettata dal caso concreto, dell'articolo 140 c.p.c. o dell'articolo 60 lettera *e)* nei confronti della società presso la sua sede legale.**